



GAZZETTA AMMINISTRATIVA

DEI COMUNI DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI D'ITALIA

FOCUS sul Nuovo Codice del Turismo a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

D.lgs 23.6.2011 -G.U. n. 129 del 6 giugno 2011- supplemento ordinario n. 139/L: il 21.6.2011 entra in vigore il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

In particolare l'art. 1 del suddetto decreto approva l'allegato 1 contenente il Codice del turismo relativamente al quale si segnala:

- art. 1 - 6 il codice definisce le "IMPRESE TURISTICHE" e le "PROFESSIONI TURISTICHE";
- art. 7 vengono previsti "PERCORSI FORMATIVI" finalizzati all'inserimento nel settore turistico di giovani laureati o diplomati;
- viene introdotta una classificazione delle "STRUTTURE RICETTIVE" e dei "STANDARD QUALITATIVI";
- art. 16 vengono semplificati gli adempimenti amministrativi con la previsione per l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive della segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241 con possibilità di inizio dell'attività dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;
- art. 18 definisce le agenzie di viaggio rimettendo al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione degli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni;
- art. 32-38 disciplinano i "PACCHETTI TURISTICI" anche per quanto attiene al recesso o all'annullamento del pacchetto (art. 42) o al mancato o inesatto adempimento per il quale sorge l'obbligo di risarcimento del danno;
- art. 47 codifica il "DANNO DA VACANZA ROVINATA" che consente al turista di richiedere un risarcimento correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta;
- art. 49 per il reclamo prevede l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza;
- art. 51 istituisce il "FONDO NAZIONALE DI GARANZIA" (art. 51) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che

Sede legale direzione redazione: Via G. Nicotera n. 29 - 00195 Roma

Tel. 06.3242351 - 06.3242354 fax 06.3242356 P. IVA09983301004

www.gazzettaamministrativa.it - email: info@gazzettaamministrativa.it

consente, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzazione, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio;

- art. 52-53 modificano la normativa di cui alla legge n. 392/78 sulle "LOCAZIONI TURISTICHE" la cui durata non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività quali per esempio agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili. Nove anni invece la durata minima per la locazione se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali;

- art. 59 istituisce l'attestazione di "ECCELLENZA TURISTICA" per promuovere l'offerta turistica italiana attraverso l'attestazione "MAESTRO DI CUCINA ITALIANA" attribuita ogni anno alle imprese di ristorazione italiana e l'attestazione "MAESTRO DELL'OSPITALITÀ" per le imprese alberghiere. L'attestazione ricevuta potrà essere utilizzata per un biennio anche ai fini promozionali o pubblicitari;

- art. 60 istituisce inoltre l'attestazione "MEDAGLIA AL MERITO del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia" da conferire alle persone che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e la durata dei servizi resi hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico e alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo. Le attestazioni verranno conferite il 27 settembre, giornata mondiale del turismo mediante consegna di una medaglia che potrà essere una stella di bronzo (contingente annuale massimo di 50), una stella d'argento (cont. massimo 25), una stella d'oro (cont. mass. 10);

- capo III, art. 66 a 68 disciplinano la qualità del servizio e la soluzione delle controversie. In particolare l'art. 67 prevede la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura specificatamente sottoscritta dal turista. Viene inoltre assicurata un'assistenza al turista attraverso un "CALL CENTER" e lo "SPORTELLLO DEL TURISTA" dove possono essere presentate istanze, richieste e reclami. La relativa attività istruttoria viene espletata dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività che può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine. L'esito dell'istruttoria viene comunicato entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.